

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
50144 Firenze - via Porpora, 22 Tel. 055/32061 - Fax 055/3206324
P.IVA 04686190481

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Accordo quadro (ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con un unico operatore economico, per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli autoveicoli assegnati alle sedi di Firenze di ARPAT (Direzione, via Porpora n. 22 Firenze; Dipartimento di Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211, Firenze), per la durata massima di 48 mesi.

CIG:

Valore dell'accordo quadro euro 38.000,00, oltre IVA

Costi della sicurezza: euro zero

ART. 1 – OGGETTO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro, ex art. 54, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con un unico operatore economico, ha ad oggetto l'affidamento di appalti attuativi per l'esecuzione di servizi di manutenzione degli autoveicoli assegnati alle sedi di Firenze di ARPAT, per un importo massimo di **Euro 38.000,00** (esclusa IVA).

Gli automezzi, oggetto di manutenzione sono riportati nell'allegato.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà una durata massima di 48 mesi e cesserà i propri effetti alla scadenza e/o al raggiungimento dell'importo massimo di **Euro 38.000,00** (esclusa IVA).

La decorrenza dell'accordo quadro sarà indicata nel contratto.

Le previsioni contrattuali quadriennali si devono intendere indicative in diminuzione o in aumento senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Il valore suddetto non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali ad esso legati (calcolo dell'eventuale contributo all'AVCP, cauzioni, ecc.) ed il quadro economico massimo dell'accordo quadro.

Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza dovrà essere espletato dall'aggiudicatario presso una propria **sede ubicata nel raggio di 15 km dalla sede di ARPAT in Via Ponte alle Mosse n. 211 - Firenze (per oggettive esigenze logistiche e di economicità). Il requisito ricorre anche in caso di ricorso al subappalto.**

L'esecuzione del servizio avverrà, su richiesta di ARPAT, e comprende le seguenti attività:

3.1 – Manutenzione ordinaria comprende lo svolgimento dei controlli periodici e programmati dei veicoli secondo il loro chilometraggio e lo stato di usura delle parti meccaniche, inclusi pneumatici e carrozzeria, nonché tutte le verifiche ed ispezioni del mezzo consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica ed all'età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (olio, rabbocco di fluidi, freni, ecc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli;

3.2 – Manutenzione straordinaria include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche, elettroniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti riconducibili ad usure anormali, incidenti, (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali:

serrature, meccanismi alzacrystalli, sedili, guarnizioni, ecc.) compresi quindi materiali e mano d'opera impiegata.

3.3 – Fornitura dei pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio, equilibratura, assetto e convergenza, etc.). Il fornitore, comunque, si deve impegnare a sostituire il treno di pneumatici, su richiesta di ARPAT, con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali. La sostituzione dei pneumatici potrà tuttavia avvenire quando gli stessi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. Qualora fosse necessario il cambio di un solo pneumatico e quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, il fornitore provvederà alla sostituzione di entrambi.

Nel caso che il pneumatico non danneggiato dell'assale si trovi in buono stato di utilizzo, questo verrà utilizzato come ruota di scorta di corredo al mezzo.

E' ammesso che il fornitore sostituisca solo parzialmente il treno di pneumatici. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse.

Qualora l'Agenzia avesse la necessità di montare pneumatici termici da neve o di disporre di catene potrà richiederli al Fornitore; questi si impegnerà a fornirli rimettendo un preventivo di spesa che, se ritenuto congruo, verrà affidato e rientrerà nell'accordo quadro

3.4 – Servizio di soccorso stradale su tutto il territorio regionale compresi i giorni festivi e prefestivi del veicolo non marciante. Il servizio dovrà essere fornito entro i seguenti tempi massimi:

- **se la richiesta dell'intervento (a mezzo fax – e-mail – telefono) viene inoltrata dall'Agenzia entro le ore 13,00, il ritiro del mezzo guasto dovrà essere effettuato entro le ore 17,00 dello stesso giorno;**
- **se la richiesta dell'intervento (a mezzo fax – e-mail – telefono) viene inoltrata dall'Agenzia entro le ore 18,00, il ritiro del mezzo guasto dovrà essere effettuato entro le ore 13,00 del giorno successivo.**

3.5 – Revisioni Ministeriali

Preparazione meccanica ed elettronica dei veicoli per invio alla revisione in ottemperanza alla normativa vigente in materia da registrarsi sul libretto di circolazione; **tale attività dovrà essere preventivamente concordata con ARPAT**

3.6 – I materiali forniti e messi in opera (lubrificanti, filtri e pezzi di ricambio) dovranno essere ricambi originali della casa madre. L'eventuale messa in opera di ricambi non originali o ricondizionati dovrà essere concordata con il personale di ARPAT. L'ARPAT potrà richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di produrre la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.

I ricambi ed i materiali forniti dovranno corrispondere scrupolosamente alle caratteristiche tecniche stabilite e gli interventi di riparazione dovranno essere garantiti ed eseguiti a regola d'arte.

3.7 – Al termine di ogni intervento di manutenzione, la ditta aggiudicataria **dovrà restituire il veicolo pulito a seguito di rimozione dello sporco derivante dall'esecuzione dell'intervento e corredato del relativo foglio lavoro con l'indicazione degli interventi effettuati.**

3.8 - I lavori meccanici ed elettrici dovranno essere garantiti **per la durata minima di un anno e** la ditta aggiudicataria si impegna ad eliminare a proprio carico qualsiasi difetto che si dovesse riscontrare durante la garanzia.

3.9 – la ditta aggiudicataria porrà a disposizione di ARPAT i pezzi meccanici di cui si è resa necessaria la sostituzione per la verifica dei lavori effettuati da parte del personale incaricato, al fine di consentire al personale di ARPAT un puntuale controllo della riparazione effettuata.

3.10 - Se dopo la manutenzione e/o riparazione dell'autoveicolo si dovessero riscontrare delle anomalie, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle necessarie riparazioni **entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione**, da parte della sede o del Dipartimento.

3.11 – Garantire il servizio per almeno **15 gg. anche nel mese di Agosto**, nel periodo concordato con l'Agenzia, in tal caso la ditta aggiudicataria dovrà comunicare con congruo anticipo l'eventuale chiusura od altro giustificato motivo e dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire il servizio.

3.12 – la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi di uno o più referenti e relativi recapiti telefonici, fax, ecc. .

3.13 – L'affidatario s'impegna ad inviare ad ARPAT, prima della firma del contratto, la seguente documentazione:

1 - i tempi di lavoro ufficiali delle case costruttrici degli autoveicoli oggetto del servizio di manutenzione (FIAT-Citroen-Land Rover-Ford-Dacia);

2 - la polizza relativa alla copertura assicurativa contro danni a terzi per un massimale unico non inferiore ad Euro 250.000,00.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DI APPALTO E ADEGUAMENTO PREZZI

I corrispettivi di appalto sono comprensivi di ogni onere connesso all'esecuzione dei servizi e saranno corrisposti in applicazione di quanto offerto dall'affidatario, a seguito di regolare fattura, subordinatamente alla verifica della prestazione regolarmente resa.

Il corrispettivo di appalto è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 5 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: ARPAT – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – Via Porpora n. 22 – 50144 Firenze – P.IVA 04686190481 – codice univoco ufficio per fatturazione elettronica UFNBJI ed inviata al citato indirizzo / trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG.

Dovranno essere emesse fatture distinte per ciascuna sede (Direzione, Dipartimento) per gli interventi effettuati a cadenza TRIMESTRALE, con l'indicazione del numero e della data dell'ordine e del CIG derivato.

Il pagamento sarà effettuato entro il termine di **30 giorni dalla data della fattura**, a mezzo mandato emesso dall'ARPAT previa verifica della regolarità del servizio.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

ART. 6 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI.

La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, la ditta aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 7 – RITIRO E CONSEGNA

Nell'eventualità che il veicolo non sia in grado di raggiungere la sede dell'officina della ditta aggiudicataria, la stessa deve provvedere al recupero ed al trasporto del mezzo in panne mediante **servizio di carro attrezzi operante su tutto il territorio regionale, anche durante i giorni festivi.**

Per l'effettuazione della manutenzione ordinaria, gli automezzi saranno consegnati e prelevati dal personale ARPAT della Direzione con sede in Via Porpora 22 e del Dipartimento ARPAT di Firenze, Via Ponte alle Mosse 211 tra le ore 8.00 e le ore 16.00 dal lunedì al venerdì.

All'atto della presa in carico degli autoveicoli da parte dell'officina dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione.

Le lavorazioni riguardanti il guasto dovranno avere la massima precedenza **con un tempo di accettazione e di diagnosi massimo di 24 (ventiquattro) ore** consecutive alla richiesta.

L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e la riconsegna dell'auto devono essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dal termine della diagnosi.

Nel caso di manutenzione straordinaria o di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere previamente concordati con ARPAT.

ART. 8 – VEICOLO SOSTITUTIVO

Nel caso di interventi di manutenzione ovvero per altre cause che comportino un fermo tecnico o comunque l'indisponibilità del veicolo per un periodo di durata, presunta o effettiva, **minimo di tre giorni**, l'ARPAT ha la facoltà di richiedere la consegna di un **veicolo sostitutivo** ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria e **senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere a carico dell'Agenzia stessa.**

Tale servizio dovrà essere garantito, per il lasso di tempo necessario alla riparazione del veicolo e alla consegna del medesimo funzionante.

Il veicolo dovrà essere messo a disposizione entro **6 (sei) ore** lavorative dalla richiesta, presso un punto di consegna più vicino alla sede dell'Agenzia che ha effettuato la richiesta di intervento, comunicato al Fornitore.

Il veicolo sostitutivo dovrà necessariamente presentare la medesima copertura assicurativa e il massimale previsto per il veicolo sostituito. In tal caso sarà onere dello stessa ditta aggiudicataria intrattenere tutti i rapporti necessari per il corretto godimento del veicolo sostitutivo.

L'Agenzia si impegna a riconsegnare il veicolo sostitutivo al momento del ritiro del veicolo riparato.

ART. 9 – GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE - REVISIONI

All'aggiudicatario spetta l'effettuazione, attraverso la propria rete di assistenza e nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste, di tutte le operazioni necessarie per l'effettuazione della revisione ministeriale del mezzo.

Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate all'Agenzia, nel periodo in cui il veicolo è assegnato per la riparazione alla ditta aggiudicataria, saranno a carico della medesima.

ART. 10 – CAUZIONE

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 11 – SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di gara, ARPAT può autorizzare il subappalto nelle forme e modi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'aggiudicatario, il quale deve fornire ad ARPAT copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentita la cessione del contratto. La cessione costituisce motivo di risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

ART. 13 – DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in quanto l'appalto non si espleta nei luoghi di giuridica disponibilità di ARPAT.

ART. 14 – INADEMPIENZE – PENALI

Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto da ARPAT, a mezzo PEC (posta elettronica certificata). La ditta aggiudicataria avrà 7 giorni, dalla data di ricevimento dalla predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui la ditta non vi ottemperi entro il termine predetto, ARPAT si riserva la possibilità di applicare una penale. Delle penali applicate ne sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC, con richiesta di emissione di nota di credito di importo pari all'entità delle penali applicate, da detrarre dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze.

Per qualsiasi inadempienza a quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato sarà applicata una penale pari a Euro 100,00.

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio, tale da comportare inconvenienti, fatta salva l'ipotesi di risoluzione del contratto, ARPAT potrà rivolgersi ad altra ditta addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penalità previste. E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con ARPAT. L'illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.le)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- **tre fattispecie** di ritardo superiore al doppio del termine previsto per la riconsegna degli autoveicoli (ved. art. 14) nell'arco di un anno di durata del contratto;
- **tre fattispecie** di inadempienze rispetto al mancato interventi in caso di soccorso stradale (ved. art. 4.5)

ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento dell'ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'appaltatore medesimo;

- l'aggiudicatario adotti un comportamento non conforme al Codice di comportamento di ARPAT;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- l'aggiudicatario non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all'ARPAT;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, **superino il 10% dell'importo di aggiudicazione, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'aggiudicatario.**

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause ARPAT metterà a carico della Ditta il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In tali casi, ARPAT procederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento dell'ulteriore danno.

Le ipotesi di risoluzione del contratto possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

ART. 16 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020-2021 di cui al decreto del Direttore generale n. 10/2019; in particolare, la condizione per l'assunzione dell'appalto è di "non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Agenzia nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Le conseguenze della violazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs 39/2013 sono la nullità del contratto concluso ed il divieto a contrattare con le pubbliche amministrazioni, per i successivi tre anni, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(gli atti sono reperibili sul sito di ARPAT
<http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>)

ART. 17 – RECESSO

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.) nei seguenti casi:

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato.
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario .

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del l'aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario in deroga all'art. 1671 del C.C. (clausola ex art. 1341 C.C.), a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ulteriore compensi o indennizzo o rimborso delle spese.

Nei casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

ART. 18 – CONTRATTO

Il contratto relativo all'accordo quadro con la ditta aggiudicataria verrà stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e con firma digitale. Sarà cura dell'affidatario provvedere alle spese per gli adempimenti relativi all'imposta di bollo.

A seguito della firma del contratto relativo all'accordo quadro, verranno emessi, da parte delle strutture di ARPAT (Direzione e Dipartimento), gli ordini/contratto, che l'aggiudicatario sarà invitato a controfirmare per accettazione.

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 833 e s.m.i. per quanto concerne l'IVA, dal D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i. per quanto riguarda l'imposta di bollo. L'IVA relativa al corrispettivo contrattuale è a carico di ARPAT, mentre l'imposta di bollo, e tutti gli altri oneri tributari sono a carico della società.

Il contratto non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del T.U. approvato con DPR 26.4.1986, n. 131, essendo redatto in forma di scrittura privata non autenticata ed essendo il corrispettivo soggetto ad IVA.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze

ART. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Allegato elenco automezzi